

Il contributo scolastico volontario



Guida alla rappresentanza studentesca

STUDENTI TRICOLORE

www.studentitricolore.weebly.com

studentitricolore@gmail.com

Follow us on Facebook

Il contributo scolastico volontario

Il contributo scolastico volontario è un'erogazione liberale. Come enunciato dal diritto, le erogazioni liberali sono "somme o beni concessi da un donatore ad un ente senza richiedere alcuna contro prestazione e rappresentano una tipologia di sostentamento cruciale per gli enti che non hanno scopo di lucro".

È stato normato dalla **legge "Bersani" n.40 del 2007, nell'art. 13.**

La stessa legge dice che possono essere impiegati per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa, essendo una fonte essenziale per un'offerta formativa qualitativamente migliore.

Nella **nota MIUR n.312 del 30/3/2012** e nello stesso articolo della legge prima menzionata vengono date le disposizioni per la somministrazione del contributo; dopo la delibera del consiglio d'istituto per attivare un progetto specifico, si presenta il progetto alle famiglie, che hanno il diritto di decidere di contribuire solo a specifiche azioni con il loro contributo.

Inoltre, a fine anno, deve essere reso pubblico un rendiconto chiaro e trasparente della gestione dei contributi, indicando anche i benefici tratti dalla comunità studentesca.

Le scuole devono informare le famiglie della possibilità di detrarre fiscalmente l'importo del contributo, come stabilito dalla **legge 40/2007 nell'art. 13.**

Il contributo è totalmente volontario durante tutto il ciclo scolastico e non può condizionare l'iscrizione, la frequenza o l'offerta formativa dello studente.

Difatti la **nota MIUR n.593 del 07/03/2013** stabilisce che:

*«Il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, che previsto dall'**art. 34 della Costituzione**, è stato esteso dall'attuale normativa fino a ricomprendere i primi 3 anni dell'istruzione secondaria superiore. In tutte le istituzioni scolastiche statali, pertanto, la frequenza della scuola dell'obbligo non può che essere gratuita, mentre, per le sole classi IV e V della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali».*

La stessa nota stabilisce anche che:

*«Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall'ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, i cui consigli d'istituto, pur potendo deliberare la richiesta di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi. A tal proposito, non si può che richiamare l'**art. 23 della Costituzione**, ai sensi del quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"».*

